

## Scheda tecnica per ricorsi avverso l'Ordinamento di cui al C.I. del 29/07/10

In relazione ai ricorsi da presentare contro l'Ordinamento professionale di cui al C.I. diamo alcune indicazioni scaturite da un incontro con alcuni legali.

Prima di ogni cosa è opportuno sottolineare che abbiamo individuato tra i ricorsi percorribili quelli relativi alle figure professionali a cavallo tra due aree ovvero ex ausiliario a1, ex cancelliere b3, ex ufficiale giudiziario b3, ex esperto informatico b3, ex esperto linguistico b3, ex contabile b3.

Abbiamo rilevato ad ogni modo che andrebbe differenziata l'impostazione dei ricorsi per quelle figure per le quali è cambiata la declaratoria del profilo (cancelliere, ufficiale giudiziario e, in parte, esperto linguistico) e quelle per le quali invece la declaratoria è rimasta immutata o quasi (è opportuno approfondire caso per caso).

### Punto 1) demansionamento

In alcuni casi la sottrazione di mansioni (ad esempio vengono meno le diciture 'gli atti che la legge attribuisce al cancelliere' e quelli che 'la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario, andrebbe interpretata come

*'il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accettabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno'*

(Si veda anche il link <http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/018486.aspx>)

Nel caso dei cancellieri ed ufficiali giudiziari b3 la sottrazione delle mansioni implica una diminuzione del soggetto che ha esplicato alcune attività per 10 anni e al quale vengono sottratte con conseguente *diminutio* nell'esplicazione della propria personalità che si sviluppa anche nella attività lavorativa giornaliera. Il lavoro è infatti un parte della vita in cui il soggetto esplica la propria personalità.

Per le altre figure professionali il danno si esplica anche nella separazione del profilo di precedente appartenenza con schiacciamento verso il basso e per l'impossibilità di coronare le aspettative professionali (*frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto,*

#### **4. Cass. Civ., sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27888, pres. Sciarelli, rel. Nobile)**

che questo ordinamento blocca, intesa dunque come impossibilità a migliorarsi attraverso il lavoro

### 2)Violazione contrattuale

Tra le altre motivazioni del ricorso secondo noi fondate c'è il fatto che il C.I. si configura in contrasto con il CCNL 2006/09.

Va letto con particolare attenzione il seguente articolo 8, comma 2 lett. B) e C)

;

*b) individuazione all'interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse;*

*c) semplificazione dei contenuti delle mansioni attraverso l'utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate*

i profili che sono stati individuati hanno individuato un'attività in contrasto tra due aree (il funzionario compie gli atti che la legge attribuisce al 'cancelliere' che però si trova in un'altra area) né è possibile considerare che il cancelliere o l'ufficiale giudiziario compiano gli stessi atti di prima perché ciò sarebbe in contrasto con il punto b) da un lato (divieto di individuare lo stesso lavoro su due aree) e perché ciò sarebbe individuato con una dicitura 'esaustiva' e non in una dicitura 'omissiva' (il nuovo contratto toglie) come nel caso del C.I. Dello scorso luglio.

Inoltre la violazione contrattuale si verifica anche in relazione all'art. 10 commi 4 e 6. L'art. 10 comma 4 imponeva

*4. Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa.;* nel nostro caso abbiamo il protocollo di intesa del novembre 2006 sottoscritto dalla quasi totalità del fronte sindacale e dalla amministrazione che non è stato rispettato e prevedeva la progressione in carriera per tutto il personale;

il punto 6 inoltre recita *Nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della*

*funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza, le Amministrazioni, in prima applicazione, possono effettuare, in via prioritaria e con le procedure previste dal presente CCNL per i passaggi di area, la ricomposizione dei processi lavorativi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su aree diverse.*

L'amministrazione aveva in prima battuta fatto suo questo concetto e ciò è dimostrato dall'appostamento di somme specifiche per le nuove dotazioni organiche e per i passaggi tra le aree contenuto nel DPEF 2001/13 relativo al Ministero della Giustizia (si veda link dell'allegato al DPEF sezione giustizia <http://www.tesoro.it/documenti/open.asp?idd=21814>), dunque riconoscendo pubblicamente che il processo di *'di razionalizzazione organizzativa e di miglioramento della funzionalità degli uffici e della qualità dei servizi all'utenza'* richiedeva tale operazione di 'ricomposizione', per poi cancellarla completamente con il nuovo C.I. che invece, al contrario, ha spaccato i profili su due aree, mettendo una pietra tombale anche sulla futura ricomposizione, ed ha diviso le mansioni 'riconducibili ad una medesima attività', ciò anche in contrasto con l'art. 8, comma 2 lett. a) *superamento dell'eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici.*

Il fatto che i profili che prima erano collocati in B3 avevano un accesso dall'esterno nel corrispettivo economico f3 secondo la tabella di equiparazione di cui al CCNL 06/09 e invece secondo il nuovo C.I. hanno l'accesso dall'esterno in posizione economica f2 testimonia che c'è stato un declassamento di queste figure professionali.

Inoltre anche secondo la stessa amministrazione il vecchio integrativo aveva

istituito figure professionali su più aree in diverse posizioni economiche per garantire maggiore flessibilità e far fronte alle esigenze del lavoro e, dal punto di vista della contrattazione, in vista della ricomposizione, dell'arricchimento della professionalità e delle aspettative professionali. Si vedano le due circolari sulla interfungibilità fatte dall'Amministrazione a seguito del vecchio integrativo al link <http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15373>.

Con questo nuovo C.I. si disattendono tutte le precedenti affermazioni e si sconvolge l'organizzazione degli uffici; ciò a dimostrazione che il nuovo ordinamento va contro quanto affermato sino ad oggi sulla migliore funzionalità degli uffici.

Inoltre è possibile utilizzare anche l'art 5 comma 4

*4. La nuova classificazione, pertanto, si basa sui seguenti principi:*

- *valorizzazione delle professionalità interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata qualificazione ed il conseguimento di obiettivi di efficacia;*
- *flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all'effettivo sviluppo professionale*

Il nuovo ordinamento va in direzione contraria alla 'valorizzazione', in quanto invece di riconoscere le attività svolte le sottrae, elimina la flessibilità spaccando le figure e impedisce la valorizzazione delle professionalità.

Si veda anche l'art. 7 comma 1

*1. Nel sistema di classificazione la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale, nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione.*

## **Quanto al petitum**

In relazione al *petitum* avremmo individuato una richiesta di risarcimento del danno economico e inoltre, la restituzione delle mansioni di cui al precedente integrativo anche tramite l'annullamento del nuovo ordinamento.

Per le figure in cui le mansioni non risultano cambiate nella declaratoria il danno economico e il reintegro nella precedente figura professionale a seguito di ricomposizione del profilo precedente e, nei casi interessati, la restituzione del 'nomen', (esperto invece che assistente); e ciò, come sopra, anche tramite l'annullamento del nuovo ordinamento. All'annullamento consegue la riapertura del tavolo della trattativa.

## **Note**

Per la figura dell'ex esperto informatico si presti particolare attenzione alla nomina ad adsi che l'amministrazione ha recentemente fatto con decreto, attribuita indistintamente a ex b3 ed ex c1, e che assume una particolare rilevanza se si considera il trattamento dei dati sensibili di solito da attribuirsi a figure apicali. In questo caso ciò dimostra che la vecchia figura per stessa ammissione dell'amministrazione (decreti) veniva utilizzata con la interfungibilità; tali provvedimenti, nonostante sia cambiato l'ordinamento, ad oggi sono immutati e le nomine sono rimaste attribuite ai neo 'assistenti' così come indistintamente ai neo 'funzionari'.